

I massimari di conservazione e scarto nell'Amministrazione provinciale di Trento.

Il Servizio Minerario

1. Cenni istituzionali sulle competenze.

Nello statuto regionale del 1948 le miniere (comprese le acque minerali e termali e unitamente alle cave e torbiere) figuravano nell'elenco di materie devolute alla potestà legislativa primaria della Regione. In precedenza dal 1918 al 1951 la competenza veniva esercitata a livello locale dal distretto minerario di Trento (competenza nell'intera Regione) organo statale dipendente dalla Direzione generale delle miniere presso il Ministero dell'Industria e Commercio.

A seguito delle norme di attuazione emanate con il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 la Regione iniziò ad esercitare le funzioni amministrative in materia di miniere, sostituendosi agli organi dell'amministrazione statale. Gli organi regionali erano rappresentati dall'Ispettorato generale industria e miniere da cui dipendevano la divisione miniere, il laboratorio geo minerario (la-gem attivato nel 1969) e il distretto minerario.

La Regione inoltre esercitò ripetutamente la sua potestà legislativa: essa istituì il Consiglio regionale per le miniere e dettò norme complementari in materia mineraria (l.r. 18 gennaio 1954, n.3, poi sostituita dalla l.r. 5 gennaio 1962, n.2) disciplinò le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (l.r. 21 novembre 1958, n.28); stabilì provvidenze per il settore minerario (l.r. 20 marzo 1964, n.17; l.r. 8 novembre 1968, n.41).

La riforma statutaria del 1971 ha modificato radicalmente il sistema autonomistico del Trentino Alto Adige, con un forte potenziamento dell'autonomia provinciale. In questo quadro generale la potestà legislativa in materia di "miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere", in precedenza attribuita alla Regione è stata devoluta alle Province, restando inalterato il suo carattere di potestà legislativa primaria o esclusiva (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 14).

La competenza legislativa e amministrativa della Provincia autonoma di Trento in materia di miniere decorre quindi soltanto dalla data di entrata in vigore della modifica statutaria del 1971. A seguito di detta modifica inoltre sono state trasferite al patrimonio indisponibile provinciale, mediante apposite norme di attuazione statutarie (D.P.R. 20 gennaio 1973, n.115), le miniere esistenti nel suo territorio, le quali, erano ricomprese nel patrimonio indisponibile della Regione e prima ancora in quello dello stato. La Provincia autonoma di Trento ha esercitato le sue competenze

dal 1973 ad oggi avvelendosi del Servizio Industria, artigianato e lavoro (dal 1973 al 1983) da cui dipendevano il distretto minerario e l'ufficio minerario (attivato nel 1980 e disattivato nel 1985). In seguito nel 1987 il distretto minerario è stato eretto a Servizio Minerario le cui competenze sono delineate nella l.p. 29 aprile 1983, n.12. Di questo Servizio fa parte l'ufficio affari amministrativi ed economici attivato nel 1993.

Infatti la L.P. 29 aprile 1983, n.12, più volte modificata, ed ora integrata dalla L.P. 3 aprile 1997, n.7, che disciplina l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento individua i servizi come elementi essenziali della struttura della provincia e li raggruppa per dipartimenti. Per ciascuna struttura di servizio vengono elencate le competenze in apposite schede allegate alla legge medesima, suscettibili di aggiornamento in seguito a modifiche legislative.

Attualmente la scheda relativa al Servizio minerario, alla luce anche di quanto sopra evidenziato, è la seguente:

1. Il servizio provvede alla trattazione degli affari in materia di miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali.
2. Cura l'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave avvalendosi anche della collaborazione, per la parte di rispettiva competenza, del servizio di prevenzione e della competente autorità sanitaria ed adotta i relativi provvedimenti di competenza degli uffici centrali e periferici ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128.
3. Svolge attività di sorveglianza sull'industria estrattiva, allo scopo di assicurare il buon governo dei giacimenti e l'osservanza della disciplina del settore minerario.
4. Attua e promuove la ricerca mineraria e tecnologica di base: attua il coordinamento e l'incentivazione della ricerca operativa anche con riguardo al settore delle acque minerali e termali.
5. Cura la predisposizione della carta geomineraria provinciale e lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario.
6. Provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati tecnici ed economici sull'industria mineraria ai fini della programmazione del settore.
7. Svolge l'attività di consulenza mineraria richiesta dalla pubblica amministrazione.

Tale scheda in sé dà un'idea della struttura delle competenze del Servizio. Questo Servizio comprende al suo interno l'ufficio per gli affari amministrativi ed economici.

2. Il contesto amministrativo.

La struttura in questione è relativamente di piccole dimensioni e si occupa di un settore assai specifico e delimitato e regolato da poche normative fondamentali e di dettaglio. Il settore è suddiviso tra i due settori delle cave e delle miniere (il criterio distintivo tra l'una e l'altra categoria è costituito non già dal tipo di lavorazione, in galleria sotterranea o a cielo aperto bensì dalla natura delle sostanze ed energie ricercate ed estratte, si veda l' art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443 n.d.r.) che facendo riferimento ad una normativa comune sono tra loro abbastanza omogenei. La normativa che disciplina congiuntamente le miniere, le acque termali e le cave, fa riferimento al R.D. 29 luglio 1927, n.1143, comunemente nota come "legge mineraria". Altra normativa di riferimento è il d. p. r. 9 aprile 1959, n. 128 in materia di polizia mineraria e il D. p. r. 18 aprile 1994, n. 382, in materia di procedimenti amministrativi concernenti il conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni di giacimenti minerali. Tra le normative provinciali di riferimento assume rilevanza la legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 che istituisce il piano provinciale di utilizzazione delle acque pubbliche e la legge provinciale 24 agosto 1973, n. 34.

3. Struttura del massimario.

Il lavoro ha comportato l'accorpamento della tipologia documentaria per ambiti omogenei, allo scopo di agevolare la comprensione e la valutazione della medesima.

Al fine di classificare la documentazione si sono individuate quattro raggruppamenti omogenei e precisamente gli organi collegiali e programmazione, polizia mineraria, permessi e concessioni minerarie e contributi.

Gli **organi collegiali e programmazione** riguardano principalmente le strutture collegiali in essere e il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerarie o piano cave.

La **polizia mineraria** raggruppa le pratiche e le attività di regolazione e controllo sia delle cave che delle miniere con riferimento anche alla sicurezza sul luogo di lavoro.

I **permessi e le concessioni minerarie** riguardano due diversi tipi di procedimenti il primo inteso a consentire la ricerca mineraria mentre il secondo atto a consentire lo sfruttamento di risorse minerarie appartenenti al patrimonio indisponibile della provincia.

I **contributi** riguardano i finanziamenti alle ditte per le opere di realizzazione di infrastrutture e altre strutture di miglioramento dell'ambiente di lavoro.